

SICUREZZA: LE MODIFICHE DEL TITOLO IV D.LGS. 81/08



La **Legge Europea 2014 n. 115** cancella una modifica, introdotta dal **“Decreto del Fare”**, in relazione alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili e al campo di applicazione del Titolo IV D. Lgs. 81/2008.

I piccoli lavori edili della durata superiore a dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi – anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari, ritornano ad essere soggetti alle “misure per la salute e sicurezza nei cantieri” fissate dal TITOLO IV del D.Lgs. 81/08.

Il provvedimento nasce per iniziativa del Governo, per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE.

L'impulso arriva dalla necessità di chiudere alcune procedure di infrazione e di rispondere a rilievi arrivati da Bruxelles, a seguito di una procedura precontenziosa, avviata dalla Commissione Europea a marzo 2014, nella quale venivano richieste alle autorità italiane informazioni riguardo ad alcune novità che il decreto del Fare (DL 6/2013) aveva introdotto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nei cantieri Temporanei Mobili.

Il decreto del fare infatti escludeva dall'applicazione delle misure per la sicurezza dei cantieri, i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché i piccoli lavori la cui durata presunta non fosse superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponessero i lavoratori a rischi particolari specificati nell'allegato XI (Allegato che elenca i lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori).

Per rispondere ai rilievi, l'Italia aveva presentato un'ipotesi di modifica, che ora è stata recepita dalla LEGGE EUROPEA 104. Questo disegno di legge cancella così quanto era stato stabilito dal DECRETO DEL FARE, riportante il TESTO UNICO alla precedente versione.

Dunque i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento verranno esclusi dalla disciplina del TESTO UNICO solo se non comporteranno lavori di ingegneria civile di cui all'ALLEGATO X del Testo Unico; mentre per i piccoli lavori edili di durata superiori a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, ritorneranno ad essere inclusi nel campo di di applicazione del D.Lgs. 81/08 anche se non espongono i lavoratori a rischi particolari.